

ALLEGATO A)

COMUNE DI ANCONA
Direzione Politiche Sociali
AVVISO

DGR N. 895 del 13 luglio 2020 e succ. DDS 243/2020 - TEMPI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Finalità e obiettivi

La Regione Marche garantisce, attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie, il finanziamento di servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare – sussidi e supporti all'autonomia - adattamento dei testi scolastici – frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per gli alunni con disabilità sensoriale. I servizi sono finalizzati a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che si possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa delle menomazioni all'occhio e all'orecchio e a strutture collegate.

Con la 895/2020 e successivo DDS del 243/2020, sono stati definiti i criteri di riparto dei fondi da trasferire agli ATS oltre che i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'anno scolastico 2020/2021.

Altresì con la medesima deliberazione la Regione ha disposto il finanziamento a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di II grado, tramite un contributo concesso dall'ATS nella misura di € 0,90 a Km e comunque nel limite dell'effettivo costo sostenuto per il costo del carburante, per la prestazione resa dall'autista del mezzo e per l'assistente accompagnatore.

Soggetti destinatari degli interventi residenti nel Comune di Ancona

1) I **Beneficiari** degli interventi sono gli **Studenti Audiolesi e Videolesi** in particolare:

a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dell'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.

Per l'accesso ai contributi viene richiesto che:

- l'ipoacusia sia pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;

- l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;

b) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

- Ciechi Totali: 1) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; 2) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; 3) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

- Ciechi Parziali: 1) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
- Ipovedenti gravi: 1) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
- Ipovedenti medio-gravi: 1) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Con DGR M. 895/2020, si è stabilito altresì che sono destinatari degli interventi socio-assistenziali anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

2) Esclusivamente per ciò che attiene l'intervento disposto dalla Regione Marche a sostegno del **TRASPORTO SCOLASTICO**, si stabilisce che i destinatari del contributo sono gli ATS per il servizio di trasporto scolastico garantito in favore di alunni ivi residenti con disabilità che frequentano nell'a.s. 2020/2021 una scuola Secondaria di II grado nella misura massima di € 0,90 al KM.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi previsti dalla DGR n. 895/2020 a favore degli alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti:

A) ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO DOMICILIARE:

rivolta al disabile sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'intervento deve essere stabilito nel Piano Educativo Individualizzato (di cui all'art. 12 comma 5 della L. 104/92) in cui devono essere indicate il numero delle ore mensili assegnate all'alunno in ambito domiciliare.

Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI la famiglia a corredo della domanda di contributo, dovrà produrre il Piano Didattico Personalizzato, redatto dal Consiglio di Classe da cui emerge il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

La famiglia basandosi sulle indicazioni dell'UMEA ed avvalendosi delle Associazioni di tutela rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente il soggetto fornitore dell'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione, optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit, che gestiscono interventi socio assistenziali.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS;
- coloro che stanno completando l'iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore specializzato deve essere formalizzato attraverso un **contratto stipulato secondo la normativa vigente** in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ambito Territoriale Sociale.

A sostegno di tale intervento, l'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, per tutta la durata dell'anno scolastico (settembre 2020/giugno 2019) un contributo quale rimborso delle **spese effettivamente sostenute e rendicontate attraverso documentazione fiscale quietanzata**. Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per lo svolgimento della prova di esame

Ai sensi della **DGR n. 895/2020 e succ. DDS n. 243/2020** l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2021

Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches:

- I^a tranche entro il mese di settembre 2020 pari a 6 mensilità;
- II^a tranche entro il mese di febbraio 2021 pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità per la conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 e 2 mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2021, previa rendicontazione di almeno l'80% dell'importo liquidato come I^a tranche.

Nel mese di settembre 2021 la famiglia dovrà produrre la rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata. Nel caso in cui la famiglia non avesse interamente utilizzato il contributo liquidato per l'a.s. 2020/2021 si procederà ad un conguaglio con il contributo spettante per il successivo anno scolastico, fatta eccezione per gli studenti che termineranno il ciclo di studi in qual caso la somma non utilizzata andrà recuperata.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 570,00 lorde al mese;
 - € 19,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo, comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento dell'intervento.
- In situazioni complesse e a fronte di una specifica richiesta motivata dall'UMEE nell'ambito del PEI, l'intervento di cui alla DGR **n. 895/2020** può essere integrato da quelli previsti dalla L.R. 18/96.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento, l'interessato dovrà utilizzare il **modello** di cui **all'Allegato "B"** del presente Avviso con allegata la documentazione ivi richiesta. Previa istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità e ciò costituisce titolo per accedere al contributo relativo **"assistenza all'autonomia e alla comunicazione"**.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

A dimostrazione delle spese sostenute, le famiglie ammesse al contributo, devono presentare al Comune di Ancona una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui **all'Allegato "D"** con allegata la documentazione ivi richiesta nonché **l'Allegato "E" ed "F"** redatti a cura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione incaricato per l'esecuzione dell'intervento.

La documentazione che dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche Sociali, servizi Scolastici ed Educativi Viale della Vittoria 37, è la seguente:

- rendicontazione dell'80% del I° semestre entro il mese di **Febbraio 2021**
- rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata entro il mese di **Settembre 2021**

B) SUSSIDI E SUPPORTI ALL'AUTONOMIA: previa autorizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale, gli alunni con disabilità sensoriale possono beneficiare di un contributo straordinario per l'acquisto di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per sopperire ad esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio.

In particolare è prevista la concessione di:

- sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- supporti per l'autonomia: un contributo massimo **per ciclo di studi** di € 2.000,00 per computer, software o altri strumenti similari a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel Piano Educativo Individualizzato.

Qualora il nucleo familiare versi in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94, l'Ambito Territoriale Sociale può intervenire erogando il contributo di cui sopra, in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Il contributo per l'acquisto di sussidi e di supporti all'autonomia, è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al precedente punto a) e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento l'interessato dovrà utilizzare il **modello** di cui **all'Allegato "B"** del presente Avviso con allegata la documentazione ivi richiesta. Previa istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità e ciò costituisce titolo per accedere al contributo per **"sussidi e supporti all'autonomia"**.

Le famiglie ammesse al contributo devono presentare, inoltre, il preventivo del sussidio o del supporto all'autonomia che si intende acquistare utilizzando il **modello** di cui **all'Allegato "C"**. Il Comune di Ancona valuta il preventivo e autorizza/non autorizza l'acquisto, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 895/2020

Solo a seguito dell'autorizzazione l'utente potrà procedere all'acquisto ed ottenere successivamente il rimborso.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le famiglie, le cui domande siano state riconosciute ammissibili, devono presentare al Comune di Ancona **entro i 10 giorni successivi dall'avvenuto pagamento** e non oltre **il 15 Agosto 2021**, a dimostrazione delle spese sostenute, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui **all'Allegato "G"** con allegata la documentazione ivi richiesta.

C) ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI per garantire l'intervento di adeguamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti. Consiste nell'erogazione di un contributo dietro presentazione di documenti fiscalmente validi.

Il contributo erogabile è in relazione alla scuola frequentata:

- 1) Scuola Primaria: € 4.000,00;
- 2) Scuola secondaria di primo grado 4.000,00
- 3) Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00

In casi eccezionali di comprovata necessità e previa motivazione da parte della scuola frequentata dall'alunno oltre che definizione nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato, i predetti importi potranno subire variazioni in aumento, comunque nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche con la **DGR n. 895/2020**

Ai fini della concessione del beneficio suindicato, gli aventi diritto devono presentare all'Ambito Territoriale Sociale la seguente documentazione:

- 1) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi che per l'anno scolastico 2020/2021 necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate

le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;

2) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;

3) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ambito Territoriale Sociale a completamento della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi.

La liquidazione del contributo regionale rispetta le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra;

Qualora il nucleo familiare versi in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94, l'Ambito Territoriale Sociale può intervenire erogando alla famiglia in via anticipata, un contributo pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte dell'interessato della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo concesso e successivamente entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento trasmette la quietanza all'Ambito Territoriale Sociale.

Il contributo, è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al precedente punto a) e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche con la **DGR n. 895/2020**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento l'interessato dovrà utilizzare il **modello** di cui **all'Allegato "B"** del presente Avviso con allegata la documentazione ivi richiesta. Previa istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità e ciò costituisce titolo per accedere al contributo per **"adattamento dei testi scolastici"**.

Le famiglie ammesse al contributo devono presentare al Comune di Ancona il preventivo di spesa. Il Comune di Ancona valuta, oltre alla domanda presentata, il preventivo di spesa e successivamente procede, con esplicita nota, ad autorizzare/non autorizzare l'acquisto dei testi adattati nel rispetto di quanto indicato dalla **DGR n. 895/2020**

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Il beneficiario non appena ricevuta la fattura da parte del soggetto scelto per l'adattamento dei testi, provvede a trasmetterne copia al Comune di Ancona che liquida al beneficiario un acconto pari al 70% (ovvero il 100% nel caso di un ISEE inferiore ad € 10.632,94) dell'importo della fattura qualora tale importo sia pari o inferiore all'importo autorizzato. Nel caso in cui l'importo della fattura risultasse superiore all'importo autorizzato dal Comune, il 70% (ovvero 100% nel caso di un ISEE inferiore ad € 10.632,94) deve essere comunque calcolato sull'importo autorizzato.

La famiglia ricevuto l'acconto provvede entro i successivi 15 giorni al pagamento della fattura contribuendo per la restante somma del 30%.

Ai fini del rimborso del restante 30% le famiglie devono, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento della fattura, presentare al Comune di Ancona la rendicontazione del costo complessivo del servizio utilizzando il modello di cui **all'Allegato "H"** con allegata la documentazione ivi richiesta.

Il medesimo allegato viene utilizzato anche dalle famiglie che hanno ottenuto il 100% del contributo in anticipo quale dichiarazione dell'effettivo pagamento della fattura al soggetto scelto per l'adattamento dei testi.

D) FREQUENZA DI SCUOLE O CORSI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI: riguarda la concessione di un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta di frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

L'intervento deve essere previsto nel Piano Educativo Individualizzato e dettagliato nel progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto. Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 11.500,00 all'anno. Ai fini della concessione del contributo economico per la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati, l'inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ambito Territoriale Sociale.

Il presente **contributo non è cumulabile** con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento gli interessati devono presentare domanda al Comune di Ancona utilizzando il modello di cui all'**Allegato "B1"** del presente decreto con allegata la documentazione ivi richiesta. A seguito dell'istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità ed autorizza l'intervento; ciò costituisce titolo per accedere al rimborso del costo sostenuto per la retta.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

I destinatari dell'intervento, le cui domande siano state riconosciute ammissibili ed autorizzate dall'ufficio preposto, devono presentare al Comune di Ancona entro e non oltre il **15 Agosto 2021**, idonea documentazione di spesa fiscalmente valida a dimostrazione delle spese sostenute per la retta.

2. " INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO" – SONO ESCLUSI RIMBORSI SPESE PER ATTIVITÀ PRESTATI DA VOLONTARI O DA GENITORI

L'Ambito Territoriale Sociale è destinatario di un contributo economico per gli studenti disabili che frequentano nell'a.s. 2020/2021;

Il contributo è assicurato nella misura di € 0,90 a Km e comunque nel limite dell'effettivo costo sostenuto per il costo del carburante, per la prestazione resa dall'autista del mezzo e per l'assistente accompagnatore.

Il servizio è riservato agli studenti disabili residenti nel Comune di Ancona ed è subordinato all'effettiva frequenza di una scuola secondaria di II grado.

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel garantire lo spostamento dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa ed ha l'obiettivo di garantire la frequenza scolastica ed il diritto allo studio. Il contributo è finalizzato all'autonomia della persona e viene riconosciuto agli studenti con disabilità non autosufficienti che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche e formative e presentano una significativa compromissione dell'autonomia attestata da certificazione medica.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento gli interessati devono presentare domanda al Comune di Ancona in carta semplice allegando la documentazione sanitaria che attesti al non autosufficienza e l'impossibilità di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere scuole secondarie di II grado. La compromissione dell'autonomia deve essere attestata da certificazione medica. E' inoltre necessario produrre il certificato di frequenza scolastica dello studente.

Entro la data del 30 Settembre 2020 i soggetti interessati dovranno far pervenire le domande di contributo, al Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi - Ufficio Protocollo – Viale della Vittoria 37 – 60121 Ancona a mezzo di:

- Raccomandata A/R indirizzata a Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1
- PEC: comune.ancona@emarche.it

La domanda consegnata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà essere inserita in una busta. Sulla frontespizio della busta, dovrà essere apposta la dicitura: **DGR n. 895/2020 - TEMPI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.**

Eventuali richieste di contributo pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto nell'Avviso pubblico, saranno ammesse a beneficio compatibilmente con le risorse disponibili.

Per eventuali informazioni contattare l'U.O. Servizi per la Disabilità: Simonetta Lori al seguente recapito telefonico 071 2222193

I soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente i modelli predisposti dalla Regione Marche e allegati al presente Avviso, reperibili al seguente link:

<http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/servizi>

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

<http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/servizi>

Ancona, 17.09.2020

La Dirigente Direzione Politiche Sociali
Dott.ssa Claudia Giammarchi